

News – 21/07/2020

Lavoro – Legge 17.7.2020, n. 77. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19.5.2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza Covid-19.

Prime indicazioni in materia di lavoro.

È stata pubblicata in G.U. sabato 18 luglio 2020 la LEGGE 17 luglio 2020, n. 77. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La legge di conversione conferma sostanzialmente le disposizioni del DL Rilancio, con alcune novità.

In particolare in tema di ammortizzatori sociali (artt. 68 e seguenti) è confermata la possibilità, per i datori di lavoro che abbiano già interamente fruito del periodo precedentemente concesso di 14 settimane, di usufruire di ulteriori 4 settimane di CIGO con causale "Covid-19" anche prima del 1° settembre 2020.

Da sottolineare il nuovo comma 1 bis dell'art. 80, secondo il quale: *"Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni."*

Il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, già riconosciuto ai lavoratori genitori di almeno un figlio minore di anni 14, è esteso anche ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio (c.d. lavoratori deboli).

In tema di contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, è stata confermata la possibilità di proroga o rinnovo fino al 30 agosto 2020, per i contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. (art. 93).

Il comma 1 bis dell'art. 93 che prevede: *"Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",* prevedendo così un sostanziale automatismo di dubbia costituzionalità.

Con riserva di ulteriori aggiornamenti.

Allegati

» [Legge 17.7.2020, n. 77](#)
